



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha disposto che con apposito regolamento fossero disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTA la lettera g), del citato art. 201, comma 1-bis, che stabilisce in particolare che la notificazione delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione delle infrazioni agli accessi dei veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate avviene attraverso i dispositivi previsti dal citato articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTA la richiesta, in data 17 ottobre 2018, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n.7102 in data 30 ottobre 2018, con la quale la società Velocar s.r.l., ha chiesto l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato "AGUIA T5-5", rinominato poi "AGUIA T5-5 Controllo Accessi";

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi dalla società Velocar s.r.l. ai sensi della norma UNI 10772:2016 presso laboratori accreditati;

VISTA la nota integrativa del 04 aprile 2019, con la quale la società Velocar s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi richiesta;

VISTO il voto n. 13/20, reso nell'adunanza in modalità telematica dell'08 maggio 2020, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi;

VISTA la nota integrativa del 03 agosto 2020, con la quale la società Velocar s.r.l. ha trasmesso il "Manuale di installazione e utilizzo" del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi aggiornato alla versione 1.5 con data 03 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

D E C R E T A

Articolo 1 – Omologazione

1. Il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato **AGUIA T5-5 Controllo Accessi**, prodotto dalla società Velocar s.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c – Castiglione delle Stiviere (MN), è omologato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento ed in particolare della norma UNI 10772:2016.
2. Il sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi è in grado di rilevare il transito di veicoli, acquisire le immagini, riconoscere automaticamente le targhe posteriori e anteriori dei veicoli e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, proprie di un sistema di controllo accessi e finalizzate al sanzionamento automatico, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.
3. Il sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi nella versione base si compone di una scheda CPU di elaborazione, una telecamera bianco e nero, una telecamera a colori, un illuminatore IR invisibile e una antenna GPS.
4. Una o più unità di rilevamento, attraverso una rete dati distribuita, comunicano con l'unità centrale di elaborazione, il cui modulo di gestione svolge le ulteriori funzioni necessarie ai fini del sanzionamento automatico. La rete dati distribuita non è oggetto della presente omologazione.

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche e funzionali

1. La scheda CPU di elaborazione del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi permette di:
 - a) gestire i flussi video;
 - b) gestire l'unità GPS;
 - c) gestire il controllo dell'illuminatore e il relativo sincronismo con le telecamere;
 - d) memorizzare nel supporto SSD interno i dati rilevati;
 - e) sincronizzare tutte le periferiche ed elaborare i segnali per il rilievo delle infrazioni;
 - f) esporre le interfacce di configurazione dell'apparato attraverso la rete;
 - g) esporre le interfacce di recupero dati attraverso la rete.

2. Il sistema di varco del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi identifica ogni veicolo in ingresso e/o uscita dalla ZTL per verificare l'autorizzazione all'accesso e fornire, in caso di veicolo non autorizzato, i dati necessari alla notifica dell'infrazione. Il sistema di varco è costituito dall'insieme degli apparati per la gestione dei veicoli in transito attraverso la porta di accesso alla ZTL o alle corsie riservate. La gestione delle liste targhe avviene a livello di server centrale in cui è installato il programma VSP e il processo di scambio tra i varchi e il server avviene attraverso il seguente flusso logico:
 - a) i transiti dei veicoli sono salvati, in maniera cifrata, nella memoria della telecamera a livello di varco;
 - b) il server centrale interroga continuamente il varco per chiedere la lista dei transiti rilevati;
 - c) la lista è fornita al server in forma crittografata;
 - d) il server confronta le targhe con quelle presenti nelle liste a livello di server: se la targa ricevuta è presente nella lista bianca, il server comunica al varco di cancellare le relative immagini. Se la targa ricevuta non è in lista bianca, il server richiede al varco le immagini. Infine, se la targa è presente in lista nera, il server richiede le relative immagini e le importa come potenziale infrazione da convalidare.

I dati e le immagini a livello di varco sono mantenuti solo per il tempo necessario al server centrale per decidere se cancellarli o scaricarli. In presenza di problemi di comunicazione tra server centrale e varco, i dati sono mantenuti a livello di varco nella memoria SSD interna alla telecamera. In mancanza di connettività tra server centrale e varchi, il sistema invia allarmi sull'interfaccia web del programma VSP. Quando la comunicazione è riattivata, il sistema torna allo stato di funzionamento in modo automatico.

Articolo 3 - Classi prestazionali e limiti funzionali

1. Il sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe posteriori delle diverse tipologie di veicoli (autoveicoli - formati A e B, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
 - a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - c) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - d) targhe di motoveicoli e ciclomotori, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;

2. Il sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi ha effettuato prove estese per velocità superiori a quella base, ai sensi della norma UNI 10772, ed è risultato in grado di riconoscere alla velocità di 100 km/h in condizioni di traffico non canalizzato in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei ciclomotori.
3. Il sistema è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.
4. Il sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
 - a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 24,45 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,75 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della carreggiata da controllare: 8,25 m
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 20,56°
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 6,00 m.
5. Il sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi è in grado di monitorare un numero massimo di 2 corsie, compatibilmente con la larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx.
6. Per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni e sui limiti di funzionamento del sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi è necessario riferirsi al "Manuale di installazione e utilizzo", revisione 1.5 emesso in data 3 agosto 2020.

Articolo 4 - Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione degli specifici sistemi sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi devono rispondere ai limiti indicati nell'articolo 3, comma 4 sulla base delle configurazioni di prova, e a quanto riportato nel "Manuale di installazione e utilizzo" revisione 1.5, emesso in data 3 agosto 2020, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata.
2. Nel caso di eventuali condizioni di installazioni differenti da quelle individuate Manuale di installazione apparati AGUIA T5-5 Controllo Accessi, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto della presente omologazione.
3. In generale, l'installazione (intesa come moduli e sostegni previsti), in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

Articolo 5 - Produzione e commercializzazione

1. I sistemi AGUIA T5-5 Controllo Accessi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione dovranno essere conformi al prototipo e alla documentazione tecnica depositati presso questo Ministero in data 17 ottobre 2018.

2. I sistemi AGUIA T5-5 Controllo Accessi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema AGUIA T5-5 Controllo Accessi e a qualsiasi suo sottosistema oggetto della presente omologazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I sistemi AGUIA T5-5 Controllo Accessi che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di installazione e utilizzo” revisione 1.5, emesso in data 3 agosto 2020, che si applica, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giovanni Lanati)



GIOVANNI LANATI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
12.10.2020
12:03:26 UTC